

Tribunale di Mantova 17 marzo 2009 – Est. Bernardi.

Società cooperativa - Soppressione delle clausole di cui all'art. 26 del d.l.c.p.s. 1577/1947 - Obbligo di devoluzione del patrimonio effettivo ai fondi mutualistici Fattispecie - Sussistenza.

Relazione giurata ex art. 2545 undecies c.c. - Efficacia vincolante nei confronti dei terzi - Esclusione.

Essendo tuttora vigenti le disposizioni di cui agli artt. 17 della legge 388/2000, 16 del d. lgs. 220/2002 e 14 del d.p.r. 601/1973 che sanciscono per le cooperative l'obbligo di devolvere il patrimonio effettivo ai fondi mutualistici nel caso di soppressione delle clausole di cui all'art. 26 del d.l.c.p.s. 1577/1947, ne deriva che le società cooperative nei cui statuti erano presenti siffatte clausole non potevano sopprimerle prima del decorso del termine previsto dal primo comma dell'art. 2545 octies c.c. ma unicamente modificarle al fine di adeguarle alle nuove disposizioni contenute nell'art. 2514 c.c.. (mb)

Le risultanze della relazione giurata di stima prevista dall'art. 2545 undecies c.c. non sono vincolanti per i terzi sia in quanto del tutto estranei al procedimento di trasformazione della società cooperativa sia in quanto l'art. 17 della legge 388/2000 dispone che la cooperativa che ha soppresso le clausole mutualistiche provveda a versare il patrimonio effettivo in essere alla data della soppressione. (mb)

IL CASO.it

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 16-2-2007 Fondosviluppo s.p.a. sosteneva 1) di essere società costituita dalla Confederazione Cooperative Italiane (associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del d.l.c.p.s. 14 dicembre 1947, n. 1577) e dalla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo ai sensi dell'art. 11 I co. della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e fondo mutualistico delle cooperative; 2) che il predetto articolo 11 dispone che deve essere devoluto ai fondi di cui al comma I il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma lett. c) dell'art. 26 del decreto 1577/1947 il cui contenuto era stato sostanzialmente trasfuso nell'art. 2514 c.c. a seguito della modifica del diritto societario; 3) che le cooperative aderenti ad una associazione di rappresentanza e tutela giuridicamente riconosciuta sono tenute a devolvere il patrimonio residuo al fondo costituito dalla associazione stessa; 3) che, alla stregua delle disposizioni contenute negli artt. 111 decies disp. att. c.c. e 2545 octies c.c., le cooperative nel cui statuto erano inserite le clausole di cui all'art. 26 del d.l.c.p.s. 1577/1947 non potevano sopprimerle ma solo modificarle per adeguarle all'art. 2514 c.c. mentre la soppressione di tali clausole senza la devoluzione del patrimonio avrebbe potuto operare solo a decorrere dal 1-1-2006 se la cooperativa non fosse stata a mutualità prevalente né nel 2004 né nel 2005 con la conseguenza che gli enti che avevano soppresso le clausole in questione avrebbero dovuto devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici (o al fondo del Ministero per le attività produttive se si trattava di cooperative non aderenti a nessuna associazione) e ciò stante la vigenza delle disposizioni di cui agli artt. 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 16 del d. lgs. 2 agosto 2002, n. 220 e 14 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601; 4) che la cooperativa F. S. L. aveva soppresso le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 c.c. dal proprio statuto con delibera del 22-7-2005 e, quindi, prima dei due anni previsti dall'art. 2545 octies c.c.; 5) che il predetto ente, il 13-12-2005, aveva deliberato la propria trasformazione in società per azioni e disposto la devoluzione a Fondosviluppo s.p.a. della somma di euro 11.580,00 quale differenza fra € 131.580,00 (pari

alla valutazione del patrimonio da parte dell'esperto nominato ai sensi dell'art. 2545 undecies II co. c.c.) ed € 120.000,00 (capitale necessario per la costituzione della nuova società ex art. 2545 undecies I co. c.c.); 6) che la valutazione del patrimonio della cooperativa operata dall'esperto era palesemente errata così come quella effettuata dagli amministratori ai sensi dell'art. 2545 octies c.c. non essendosi tenuto conto dell'avviamento commerciale; 7) che, nel caso di specie, non poteva essere applicata la norma sulla devoluzione del patrimonio ai fondi detratto il capitale minimo (€ 120.000,00) di cui all'art. 2545 undecies c.c. bensì quella sulla soppressione delle clausole mutualistiche ex art. 111 decies disp. att. c.c. e 2545 octies c.c. con la conseguente necessità di devoluzione di tutto il patrimonio effettivo: alla stregua di siffatte considerazioni e tenuto conto che, secondo le stime operate da propri esperti, il patrimonio della cooperativa F. S. L. alla data del 25-7-2005 sarebbe ammontato ad € 480.000,00 la società istante chiedeva che la società F. S. L. s.p.a. venisse condannata a pagare la somma di € 468.420,00 pari alla differenza fra il patrimonio effettivo alla data del 22-7-2005 e la somma versata di € 11.580,00 oltre agli interessi.

IL CASO.it

Si costituiva la società F. S. L. s.p.a. la quale instava per il rigetto della domanda assumendo che le argomentazioni in diritto svolte dalla attrice, contrastate dalla prevalente dottrina, non erano condivisibili ed inoltre che la valutazione del patrimonio era stata effettuata secondo corretti criteri contabili e che Fondosviluppo non era legittimato a contestare i risultati della perizia effettuata dall'esperto di nomina dell'autorità giudiziaria.

Disposta c.t.u., affidata al dott. Dante Lanfredi, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.

MOTIVI

La domanda è fondata e, nei limiti che seguono, merita accoglimento.

Premesso che la cooperativa F. S. L. ha soppresso dal proprio statuto, in data 22-7-2005, le clausole mutualistiche previste dall'art. 26 del d.l.c.p.s. 1577/1947 e che tale ente, il 13-12-2005, ha deliberato la propria trasformazione in società per azioni, va osservato che, con la riforma del diritto societario attuata con il decreto legislativo 6/2006, il legislatore ha parzialmente rimosso il vincolo alla trasformazione consentendola solo per le cooperative a mutualità non prevalente ed ha confermato che, in caso di trasformazione, il patrimonio effettivo esistente all'atto della delibera, detratto il capitale sociale effettivamente versato, va devoluto ai fondi mutualistici (v. artt. 2545 decies e 2545 undecies c.c.): il legislatore ha inteso evidentemente dare continuità alla finalità, come precisato nella sentenza della Corte di Cassazione 14 luglio 1997, n. 6349 "di prevenire possibili forme fraudolente di accesso ai benefici previsti per l'esercizio di attività mutualistiche da parte di chi, dopo averli conseguiti, voglia destinarli ad un'attività lucrativa" (in senso analogo si era espresso Consiglio di Stato, parere della sezione I, 31 luglio 1996, n. 1443/96; per riferimenti vedasi anche Corte Cost. 19 maggio 2008, n. 170).

Quanto alle società cooperative a mutualità prevalente l'art. 2545 octies c.c., richiamato dall'art. 111 decies disp. att. c.c., stabilisce che l'ente perde siffatta qualifica quando a) per due esercizi consecutivi non rispetti la condizione prevalenza di cui all'art. 2513 c.c. ovvero quando b) modifichi le previsioni statutarie di cui all'art. 2514 c.c., norma questa che specifica i requisiti che debbono possedere le cooperative onde essere considerate a mutualità prevalente.

Tenuto conto del fatto che sono tuttora vigenti le disposizioni di cui agli artt. 17 della legge 388/2000, 16 del d. lgs. 220/2002 e 14 del d.p.r. 601/1973 che sanciscono per le cooperative l'obbligo di devolvere il patrimonio effettivo ai fondi mutualistici nel caso di soppressione delle clausole di cui all'art. 26 del d.l.c.p.s. 1577/1947, ne deriva che le società cooperative nei cui statuti erano presenti siffatte clausole non potevano sopprimerle prima del decorso del termine previsto dal primo comma dell'art. 2545 octies c.c. ma unicamente modificarle al fine di adeguarle alle nuove disposizioni contenute nell'art. 2514 c.c..

IL CASO.it

Tale conclusione, ricavabile da una interpretazione letterale e sistematica delle disposizioni concernenti il patrimonio delle società cooperative, trova ulteriore conforto nella circostanza che, nello schema originario del decreto legislativo di riforma del diritto societario, all'art. 111 undecies disp. att. c.c. (poi divenuto 111 decies) era previsto che "la soppressione e la modificazione delle clausole previste dall'art. 26 del decreto legislativo capo provvisorio dello Stato 1577/47" non rileva ai fini dell'obbligo di devoluzione previsto dall'art. 17 della legge 388/2000 e che il Governo, a seguito della richiesta congiunta delle Commissioni Giustizia e Finanze, decise di togliere la locuzione "soppressione" al fine di evitare che le cooperative che

avevano fruito di agevolazioni fiscali potessero eliminare le clausole vincolistiche di cui all'art. 26 del menzionato decreto senza devolvere il patrimonio ai fondi.

IL CASO.it

Non va poi sottaciuto che l'interpretazione delle norme citate nel senso sopra riportato è stata accolta sia dalla Commissione Centrale per le Cooperative con atto del 21-12-2005 sia dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Generale con nota del 13-2-2006.

Da tali premesse deriva che la società F. S. L. s.p.a., in ottemperanza del disposto di cui all'art. 17 della legge 388/2000 ed avendo soppresso le clausole mutualistiche prima del decorso del termine di cui all'art. 2545 octies I co. c.c., deve devolvere al Fondosviluppo s.p.a. il patrimonio effettivo in essere alla data della soppressione delle clausole di cui all'art. 26 del d.l.c.p.s. 1577/1947, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, obbligo che viene esteso ai casi di fusione e di trasformazione in enti diversi dalle cooperative per le quali vigono le clausole di cui al citato art. 26.

Va poi aggiunto che non può condividersi l'assunto secondo cui non si potrebbero mettere in discussione le valutazioni operate dall'esperto nominato ex art. 2545 undecies c.c. sia perché la relazione prevista da tale norma non può ritenersi vincolante per i terzi che sono del tutto estranei al procedimento di trasformazione (per riferimenti in relazione alla analoga fattispecie di cui all'art. 2343 c.c. si vedano Cass. 26 gennaio 2006, n. 1135; Cass. 16 dicembre 2005, n. 27780; Cass. 8 ottobre 2001, n. 12343; Cass. 14 dicembre 1987, n. 9260; Cass. 24 ottobre 1987, n. 7839) sia in quanto l'art. 17 della legge 388/2000 dispone che la cooperativa che ha soppresso le clausole mutualistiche provveda a versare il patrimonio effettivo esistente alla data della soppressione sicché, dovendo la valutazione essere operata con riguardo a tale momento, nessun vincolo può derivare dalla circostanza che sia stata predisposta la relazione giurata sopra menzionata redatta peraltro, nel caso di specie, in un momento successivo.

Tanto premesso occorre rilevare che il nominato consulente d'ufficio, alla stregua di una complessa analisi dei dati di bilancio e con articolata motivazione assunta a seguito di approfondito confronto con i consulenti tecnici di parte, ha determinato il valore del patrimonio effettivo della società alla data del 22-7-2005, agli effetti di cui all'art. 17 della legge 388/2000, in complessivi euro 308.000,00 stima che, per le ragioni suddette, merita piena condivisione.

In proposito occorre evidenziare che le differenze che si riscontrano nei dati indicati dalle difese delle parti concernono non tanto i valori di bilancio come determinati dal c.t.u. su cui non vi è sostanziale contrasto, bensì la stima attribuita ai cespiti immobiliari in particolare per la esistenza su parte di essi della trascrizione (per effetto dell'ottenimento di un contributo di € 1.118.843 da parte del Ministero delle Politiche Agricole per la realizzazione di un impianto di compostaggio) di un gravame consistente nel vincolo assunto dalla società beneficiaria di non cedere né di distogliere dal previsto impegno, per almeno dieci anni a partire dalla fine del piano, le opere edili ed affini oggetto del contributo pena la revoca dello stesso: a tale riguardo va notato che sia l'ausiliario di cui il dott. Lanfredi è stato autorizzato ad avvalersi per la stima del compendio immobiliare che egli stesso hanno tenuto adeguatamente conto dell'incidenza del predetto vincolo (si vedano in particolare le deduzioni svolte dal c.t.u. a pagina 31 e 32 della relazione e le note di cui all'allegato 12 di tale elaborato) sicché deve concludersi che la valutazione di stima cui è pervenuto il consulente d'ufficio non merita censura e può essere assunta a fondamento della decisione né, pertanto, occorre disporre la rinnovazione della consulenza come richiesto dalla difesa della convenuta in sede di precisazione delle conclusioni.

Ne consegue che la società F. S. L. s.p.a. va condannata a pagare in favore di Fondosviluppo s.p.a. la somma di € 296.420,00 (308.000-11.580) oltre agli interessi legali a far data dal 10-1-2007 (data della messa in mora) sino all'effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ponendosi definitivamente a carico di ciascuna parte, per la metà, quelle di consulenza tecnica.

P.Q.M.

IL CASO.it

Il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:

condanna la società F. S. L. s.p.a. a pagare in favore di Fondosviluppo s.p.a. la somma di € 296.420,00 oltre agli interessi legali a far data dal 10-1-2007 sino all'effettivo soddisfo;

condanna la società convenuta a rifondere alla società Fondosviluppo s.p.a. le spese di lite liquidandole in complessivi euro 18.008,00 di cui € 808,00 per spese, € 3.200,00 per diritti ed

€ 14.000,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 14 T.P., ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, ponendosi definitivamente a carico di ciascuna delle parti, per la metà, quelle di consulenza tecnica.
Così deciso in Mantova il 17 marzo 2009.

IL CASO.it